

COPERTURA

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

di

INFORMEST

Dalle ore 24.00 del : 31.03.2014

Alle ore 24.00 del : 31.12.2016

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

Oggetto dell'Assicurazione

a) Assicurazione responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, Sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l'Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L'Assicurazione vele anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dal fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, e del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali, salvo per quanto in appresso) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e D.lgs del 23 febbraio 2000 n. 38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari ad 1.500,00 per danneggiato. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall' INAIL e/o dall' INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, Assicurato sia in regola con gli adempimenti dell' assicurazione obbligatoria e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro applicabili ai prestatori di lavoro.

Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Il pagamento del premio avverrà entro 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, subordinatamente a verifica di regolarità DURC.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Il pagamento del premio avverrà entro 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, subordinatamente a verifica di regolarità DURC.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Regolazione del premio

Il premio viene corrisposto in anticipo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè il valore delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 45 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società, previa verifica di regolarità DURC.

Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Denuncia di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, pec o simili) indirizzata alla Società.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione

appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s'intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i danni che si verificano nel mondo intero. Relativamente agli Stati Uniti ed al Canada la garanzia assicurativa si intende però limitata ai soli viaggi d'affari.

Persone non considerate

Non sono considerati Terzi ai fini dall'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine Terzi con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, l'amministratore e le persone che si trovino con lui nei rapporti di cui alla Fetta);
- c) tutti coloro che indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, dall'Assicurazione in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969 n.990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 973 del 24 novembre 1970;
- b) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- c) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- d) da furto, rapina e truffa consumati o tentati;
- e) alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- f) danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire agli scopi prefissi dall'Assicurato, qualora ciò sia dovuto ad errori o mancanze verificatisi nella formulazione di progetti, formule, disegni, specifiche, materiali pubblicitari od istruzioni a stampa preparati dall'Assicurato o da altri che agiscono per suo conto. Gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
- g) alle cose trasportate, rimarchiate, sollevate, caricate e scaricate;

- h) cagionati da mezzi meccanici e macchine operatrici semoventi e simili che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni vigenti;
- i) danni alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi ove si eseguono i lavori;
- j) danni alle opere in costruzione e ci a quelle sulle quali si eseguono lavori;
- k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende inoltre i danni:

- l) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- m) direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
- n) qualsiasi danno che possa essere derivato dalla proprietà, detenzione e/o uso nei processi lavorativi, di amianto.

Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge infortuni e per il danno biologico solo quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiamento superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Estensione dell'assicurazione RCO alle estesa alle malattie professionali

Con riferimento alla Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, si prende atto che l'assicurazione viene estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al DPR. 30.06.1965 n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, con sentenza passata in giudicato, escluse silicosi e sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da amianto. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante

il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La presente garanzia non vale:

1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2) per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

3) Per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dopo dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4) Per i lavoratori interinali e per i lavoratori parasubordinati (a meno che non risultino iscritti a Libro paga).

Cessione di lavori in appalto o sub-appalto

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

a) sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;

b) l'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e [oro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

Infortuni subiti dai prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

Si precisa che sono considerati terzi, nel limite del massimale R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1964 n. 1124 e del D.lgs. 38/2000, per lesioni corporali (escluse malattie professionali) da questi subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Responsabilità personale Amministratori

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni, esclusa ogni responsabilità inerente alla attività professionale.

Responsabilità personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale anche per la responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, lavoratori parasubordinati e lavoratori interinali per danni involontariamente cagionati a terzi o tra di loro, escluso il Contraente/Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Precisazioni

A titolo puramente esemplificativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e conduzione di terreni, di fabbricati, delle aree e relativi impianti, usati per l' esercizio dell' attività principale descritta in polizza e delle attività complementari, preliminari, accessorie e commerciali;
- b) dalla proprietà e/o conduzione di Cral aziendali; da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di Responsabilità Civile rientranti nella Legge 24 dicembre 1969 n. 990 per i quali è obbligatoria l'assicurazione;
- c) da organizzazione di congressi e simposi;
- d) da asili e scuole private ad uso aziendale; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
- e) nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);
- f) da insegne e cartelli pubblicitari;
- g) dalla partecipazione a fiere e mostre;
- h) da servizi ambulatoriali: è compresa la Responsabilità Civile personale dei medici e delle persone addette al servizio;
- i) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;
- j) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- k) per danni causati a terzi da studenti, ricercatori, praticanti, consulenti ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell'Assicurato;
- l) dall'esercizio di mense e spacci aziendali da chiunque gestite.

Danni da incendio

Si conviene tra le parti che, per i danni cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, non verrà risarcita somma superiore a 500.000,00 per sinistro/anno, in eccesso ad eventuali coperture prestate con polizza incendio.

Errata interpretazione INAIL

Resta fra le Parti convenuto che l'assicurazione RCO conserva la sua efficacia anche qualora l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge purché ciò derivi da involontaria omissione o da errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Prosecuzione assistenza legale

La Società si impegna a proseguire la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia in sede civile che penale, assumendo anche le spese di giustizia penale, fino a esaurimento della fase e grado di giudizio in corso al momento della citazione del/i danneggiato/i e/o indipendentemente dal fatto che il sinistro possa essere presumibilmente in franchigia. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto l'invio a giudizio dell'Assicurato/Contraente. La Società non

riconosce le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali e tecnici non da lei designati od approvati, nonché spese di giudizio, multe ed ammende comminate.

Uso di veicoli

Premesso che la Ditta Assicurata affida in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, clienti, agenti e rappresentanti, autoveicoli immatricolati di cui è proprietaria e/o locataria o da essa regolarmente noleggiati, la Società assicuratrice in forza del presente contratto si obbliga a:

1. Tenere indenne l'Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura - in base alla Legge 990 del 1969 e successive modifiche - i veicoli sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia prevista da detta Legge.
2. Rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare alle persone che fanno uso degli autoveicoli sopra menzionati, per danni dagli stessi subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui la Contraente fosse ritenuta eventualmente responsabile.

ESCLUSIONI:

La garanzia non è operante:

- a) nel caso di inesistenza della polizza richiesta a termini della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche;
- b) nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla polizza prevista a termini della Legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche.

Committenza nuove costruzioni

Di comune accordo tra le Parti, si conviene di estendere la garanzia assicurativa prestata con la polizza suindicata alla R.C. derivante all'Assicurato quale committente:

- a) di lavori di costruzione di nuovi locali su aree di proprietà dell'Assicurato;
- b) di modifica strutturale di altri locali comprese riparazioni ed eventuali sopraelevazioni;
- c) di lavori di installazione di macchinari nei locali e/o nelle aree di proprietà dell'Assicurato.

Premesso quanto sopra, si dà atto che, indipendentemente dall'esistenza o meno di un'altra polizza di Responsabilità Civile stipulata dagli appaltatori e subappaltatori ed altre eventuali imprese partecipanti all'esecuzione dei lavori, la Garanzia prestata con la presente polizza si intende operativa solo ed in quanto l'Assicurato risulti civilmente responsabile nella sua qualità di committente dei lavori stessi.

Fermo restando quanto previsto dal predetto punto, si dà atto che si intendono compresi in garanzia e nei limiti del massimale stabilito per l'assicurazione di R.C.O. i danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati ai titolari ed ai dipendenti di tali Ditte, commessi dall'Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'Art. 2049 del C.C.

Novero dei Terzi

Sono considerati terzi i professionisti / consulenti che svolgono attività anche in via continuativa nell'ambito dell'azienda contraente. L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile personale di tali professionisti / consulenti, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e per danneggiamento a cose, nello svolgimento delle loro mansioni.

PATTUZIONI CONTRATTUALI

2 Massimali Assicurati

La Società, alle condizioni tutte della polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 5.000.000,00= per persona
	€. 5.000.000,00= per danni a cose
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)	€. 5.000.000,00= per sinistro
	€. 1.500.000,00.= per persona.

CALCOLO DEL PREMIO

Calcolo del premi

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente verrà calcolato sul parametro delle Retribuzioni lorde pari a € 1.000.000,00.=